



COMUNE DI CALENZANO

Regolamento sulla tutela degli animali

(Approvato con delib. C.C. n.66 del 15.5.00 e modificato con delib. C.C.n.121 del 29/12/2009)

INDICE

DEFINIZIONI ED AMBITO GENERALE	3
ART.1) DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE	3
DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART.2) DIVIETO DI MALTRATTAMENTO	3
ART.3) SUL SEQUESTRO DEGLI ANIMALI	4
ART.4) SMARRIMENTO	4
ART.5) SUI CASI DI AVVELENAMENTO DI ANIMALI	4
ART.6) DETENZIONE ED ESPOSIZIONE DI ANIMALI NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI FISSI, AMBULANTI ED OCCASIONALI.	4
ART.7) DIVIETO DI SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI CON L'UTILIZZO DI ANIMALI.....	5
ART.8) SUL TRASPORTO DEGLI ANIMALI	5
ART.9) INUMAZIONE DI ANIMALI.	5
CANI	5
ART.10) SUI CANI.....	5
ART.11) ATTIVITÀ MOTORIA E RAPPORTI SOCIALI.	6
ART.12) DIVIETO DI DETENZIONE DEI CANI ALLA CATENA	6
ART.13) DIMENSIONI DEI RECINTI	6
ART.14) DISPOSIZIONI PER LE STRUTTURE ADIBITE A CANILE RIFUGIO E NORME DI CONDUZIONE DEGLI ANIMALI	6
ART.15) SULL'ADDESTRAMENTO DEI CANI.....	6
ART.16) SUL DIVIETO DI CATTURA CANI RANDAGI	7
ART.17) ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE.....	7
ART.18) AREE E PERCORSI DESTINATI AI CANI.....	7
ART.19) ACCESSO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI E NEI LOCALI ED UFFICI APERTI AL PUBBLICO....	7
ART.20) OBBLIGO DI RACCOLTA DEGLI ESCREMENTI.....	7
ANIMALI ESOTICI.....	8
ART.21) SULLA DETENZIONE DI ANIMALI ESOTICI	8
GATTI.....	8
ART.22) SUI GATTI : DEFINIZIONE DEI TERMINI USATI	8
ART.23) PROPRIETÀ DEI GATTI LIBERI.	8
ART.24) CONTROLLO SANITARIO E CURA DELLE COLONIE FELINE	8
ART.25) CURA DELLE COLONIE FELINE DA PARTE DEI/DELLE GATTAI/E.....	8
VOLATILI.....	10
ART.26) DETENZIONE DI VOLATILI.	10

ART.27) DIMENSIONI DELLE GABBIE.	10
ART.28) SULLE AMPUTAZIONI.....	10
ANIMALI ACQUATICI.....	11
ART.29) DETENZIONE DI SPECIE ANIMALI ACQUATICHE	11
ART.30) DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEGLI ACQUARI.....	11
DISPOSIZIONI FINALI.....	11
ART.31) VIGILANZA	11
ART.32) SANZIONI.....	11

Definizioni ed ambito generale

Art.1) Definizioni ed Ambito di applicazione

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, che appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli art. 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157.

Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Calenzano.

Disposizioni generali

Art.2) Divieto di Maltrattamento

A Tutti gli animali dovrà essere garantita con continuità la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

1. È fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e quindi di percuoterli.
2. È vietato uccidere intenzionalmente, danneggiare e mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali così come definiti dall'art. 1.
3. È vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
4. È vietato tenere animali in isolamento o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
5. È vietato tenere animali isolati oppure segregati in contenitori inadeguati o scatole, anche se poste all'interno di appartamenti o di altri locali (anche commerciali) senza luce naturale ed adeguato ricambio d'aria.
6. È vietato detenere animali in gabbia se non nei casi di trasporto, di cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali di cui all'art. 6. Fanno inoltre eccezione uccelli e piccoli roditori (delle specie la cui detenzione è permessa dalle leggi vigenti), nonché altri animali che, per le loro caratteristiche possono comportare elementi di pericolosità.
7. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica. Gli addestratori di animali a qualsiasi titolo e finalità devono dare documentata comunicazione della propria attività alla struttura veterinaria della ASL.10.
8. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse clandestine e dei combattimenti tra animali.
9. Si vieta su tutto il territorio comunale la vendita e l'esposizione di animali colorati artificialmente.
10. È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli.
11. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

12. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
13. E' vietato tenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria o con finestrini completamente chiusi. Per il periodo compreso fra il giorno 15 maggio ed il 30 settembre è assolutamente vietato tenere animali nelle automobili in sosta al sole.
14. E' vietato abbandonare animali di qualsiasi specie sul territorio del Comune.

Art.3) Sul sequestro degli Animali

Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario o del detentore in buone condizioni igienico-sanitarie, venendo curato e accudito secondo necessità; in caso di animali tenuti in stato di denutrizione, di sofferenza per precarie condizioni di salute e/o in evidenti condizioni di maltrattamento, gli organi di vigilanza, avvalendosi del competente Servizio di vigilanza sanitaria veterinaria, accertano la violazione e provvedono al sequestro dell'animale e al suo ricovero presso idonee strutture autorizzate, che potranno affidarlo in custodia a persone in possesso dei requisiti ritenuti adeguati; successivamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca, le strutture di cui sopra potranno affidare l'animale in adozione permanente al custode o ad altre persone che ne facciano richiesta.

Art.4) Smarrimento

In caso di smarrimento o di ritrovamento di un animale, ne dovrà essere fatta tempestiva denuncia all'Autorità competente, VV.UU. del Comune o U.O. Sanità Animale Azienda USL 10.

Art.5) Sui casi di avvelenamento di animali

I medici veterinari hanno l'obbligo di denunciare, all'U.O. Sanità Animale della Azienda U.S.L. ed al Comune di Calenzano tutti i casi di avvelenamento di animali dichiarando il tipo di veleno usato e la zona in cui si sono verificati. Qualora si tratti di avvelenamenti in zone agro-silvo-pastorali il Comune potrà vietarvi la conduzione di animali, previa apposizione di cartellonistica nell'area interessata. Il Comune, sentito il parere della U.O. Sanità Animale e della Provincia di Firenze, potrà inoltre adottare ulteriori misure di salvaguardia e di divieto, nelle zone colpite, ai sensi dell'art.33 comma 5 della Legge Regionale 14.1.1994, n. 3.

Art.6) Detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi, ambulanti ed occasionali

1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite ai commi 1,2,3,4,5,8, dell'art. 2, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
2. L'esposizione degli animali in vetrina o all'esterno degli esercizi commerciali fissi non è consentita per più di quattro ore giornaliere complessive, con unica eccezione dei pesci in acquario. A tal fine l'esercizio deve disporre di adeguati spazi o modalità per il riposo degli animali quando sia trascorso il periodo di esposizione.
3. Gli animali esposti all'esterno degli esercizi commerciali di cui al comma precedente dovranno essere sempre riparati dal sole e dalle intemperie; gli animali dovranno comunque essere sempre provvisti dell'acqua e del cibo necessari.
4. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore

- giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari.
5. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie degli uccelli e degli acquari per i pesci e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi dettate rispettivamente da gli artt. 26,27,29, 30 del presente regolamento.
 6. Con ordinanza sindacale potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
 7. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle norme del presente articolo, viene disposta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento, la chiusura o la sospensione dell'attività per una giornata alla prima infrazione, per due giornate alla seconda, per tre alla terza e per una settimana alla quarta e successive nell'arco di tre anni.

Art.7) Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. E' vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato a scopo di lucro che contempli, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche; il divieto di cui sopra non si applica alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, alle sfilate inerenti rievocazioni storiche e culturali, ai concorsi, alle esposizioni agricolo-zootecniche. Il Consiglio impegna l'amministrazione a introdurre, nel rispetto delle norme, leggi e regolamenti, una agevolazione tariffaria ulteriore per gli spettacoli e intrattenimenti che non utilizzano animali.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento, la chiusura o la sospensione dell'attività per una giornata alla prima infrazione, per due giornate alla seconda, per tre alla terza e per una settimana alla quarta e successive nell'arco di tre anni.

Art.8) Sul Trasporto degli Animali

Il trasporto dei cani su mezzi pubblici é consentito, nel rispetto delle norme imposte dall'Ente gestore del servizio.

- E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da provocare loro sofferenze e/o danni fisici. Pertanto gli automezzi o i contenitori utilizzati per il trasporto devono essere tali da consentire agli animali il mantenimento della posizione eretta ovvero di sdraiarsi e rigirarsi. Qualora il tempo di trasporto superi le due ore i contenitori dovranno essere dotati di idoneo strumento per consentire l'abbeveraggio.

Art.9) Inumazione di animali

E' consentita l'inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

Cani

Art.10) Sui cani

E' vietato detenere cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo rialzato dal suolo e chiuso almeno su tre lati e munito di tetto, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La struttura dovrà essere opportunamente coibentata ed il tetto impermeabilizzato. Al di sopra della cuccia potrà essere posta una adeguata copertura, avente altezza non superiore a mt. 1.70, che permetta al cane di poter espletare le proprie funzioni fisiologiche anche in caso di pioggia e a protezione dai raggi solari. Le strutture di cui sopra dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme edilizie vigenti e tenendo conto del decoro urbano.

Art.11) Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in recinti o terrazze devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 13.

Art.12) Divieto di detenzione dei cani alla catena

E' fatto assoluto divieto di detenere cani a catena fissa di lunghezza inferiore a 4 metri, ovvero a metri 3 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 4 metri e di altezza di almeno 2 metri, onde permettere all'animale di muoversi senza rimanere impigliato. In entrambi i casi le catene devono essere munite due moschettoni ruotanti alle estremità.

Art.13) Dimensioni dei recinti

Nel caso di cani tenuti in recinti, questi devono avere una superficie non inferiore ai 9 (nove) mq e ogni recinto non può contenere più di due cani adulti più gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento. Ogni cane adulto in più richiede un aumento della superficie del recinto di almeno 3 (tre) mq.

Art.14) Disposizioni per le strutture adibite a Canile Rifugio e norme di conduzione degli animali

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente per i canili di prima accoglienza e per i canili rifugio, le cucce dovranno essere adeguate per numero e per dimensioni al numero e alle Caratteristiche degli animali. La superficie di recinti o terrazze o spazi adibiti alla custodia di cani, non dovrà essere inferiore a 9 metri quadri per ogni singolo animale, aumentata di un terzo per ogni cane aggiunto (fatti salvi i canili e i rifugi già in essere, di cui alla Legge 281/91 43/95). I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere per un tempo totale non inferiore alle due ore. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno 5 volte la superficie minima richiesta.

Art.15) Sull'addestramento dei cani

E' fatto assoluto divieto addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo a violenze fisiche o psichiche, o a percosse, o all'uso di strumenti cruenti quali collari elettrici, con punte o

altro. E' altresì vietato l'addestramento di cani per il combattimento.

Art.16) Sul divieto di cattura cani randagi

E' fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, a eccezione di quelle effettuate da operatori del Comune o delle ASL competenti nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti.

Art.17) Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

E' fatto obbligo a coloro che conducono cani in luogo pubblico di rispettare le seguenti disposizioni:

1. I cani dovranno essere tenuti a guinzaglio la cui lunghezza dovrà essere adeguata alle varie situazioni: in ambienti pubblici quali: mercati, manifestazioni sportive e simili, i cani dovranno anche essere dotati di museruola. In particolare tale prescrizione si applica ai cani di media e grossa taglia, con carattere vivace o di aspetto o indole aggressivo.
2. Gli escrementi degli animali dovranno essere raccolti con mezzi idonei, da coloro che accompagnano i cani, con la sola esclusione dei non vedenti.
3. E' fatto assoluto divieto di accesso ai cani, se non con guinzaglio e museruola, nelle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini o per lo svolgimento di attività sportive ed in tutte le altre aree in cui tale divieto venga indicato con specifica idonea cartellonistica.

Art.18) Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto il vigilante e costante controllo degli accompagnatori, che ne sono responsabili.

Art.19) Accesso negli esercizi pubblici e nei locali ed uffici aperti al pubblico

1. Il cane, al seguito del proprietario o detentore a qualsiasi titolo, può accedere nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici ed agli uffici aperti al pubblico. Sono comunque fatti salvi specifiche disposizioni previste da norme vigenti ed i locali di svago come sale da ballo, locali notturni, cinema e teatri.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici e nei locali e uffici aperti al pubblico dovranno rispettare le disposizioni di cui al comma 1 dell'art.17 avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi pubblici ed ai locali aperti al pubblico che predispongano appositi strumenti atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio o del locale stesso.

Art.20) Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.
3. L'obbligo di cui al presente articolo non si applica ai cani guida per non vedenti e a quelli impiegati in pubblici servizi.

Animali esotici

Art.21) Sulla detenzione di animali esotici

E' fatto divieto di detenere animali esotici potenzialmente pericolosi per l'incolumità pubblica, come da prontuario nazionale degli animali potenzialmente pericolosi nonché tutti gli animali esotici che sono inseriti nella lista C.I.T.E.S.

E' vietato tenere animali esotici e/o selvatici alla catena o, nel caso di uccelli, legati al trespolo. Si pone l'obbligo, per i detentori di tali animali, di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi ove vivono naturalmente queste specie, con disponibilità, se é il caso, di vasche d'acqua frequentemente rinnovata e di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi, o con possibilità, per l'animale, di scavarsi una tana nella terra.

Gatti

Art. 22) Sui gatti : Definizione dei termini usati

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vive in libertà, nel quale sono presenti soggetti maschi e femmine, legato stabilmente con il territorio e con l'uomo, dipendente dal punto di vista alimentare e dei rapporti sociali tra conspecifici e che frequenta abitualmente lo stesso luogo in un'area pubblica.
3. Le persone che si occupano a titolo volontariato della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà sono denominate "gattai" o "gattaie".

Art.23) Proprietà dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.
2. Le Associazioni Animaliste incaricate dall'Amministrazione Comunale o i gattai/ie appositamente riconosciuti dal Comune, possono prelevare i gatti liberi delle colonie in caso di necessità di cure o per un'emergenza zoonotica, per altre emergenze, o per sottoporli ad interventi di sterilizzazione provvedendo successivamente alla loro opportuna
3. ricollocazione.

ART. 23 BIS) RICONOSCIMENTO DELLE COLONIE FELINE

1. Il censimento delle colonie feline è gestito dall'Ufficio Ambiente del Comune. A ciascuna colonia felina viene assegnato un numero identificativo e l'identificazione della colonia avviene mediante l'apposizione di apposita cartellonistica nel luogo frequentato dalla

colonia medesima.

2. La richiesta di riconoscimento dello stato di colonia felina deve essere inoltrata all'Ufficio Ambiente del Comune specificando: il luogo ove è il gruppo di gatti per cui si richiede il riconoscimento dello status di colonia, il numero indicativo dei gatti appartenenti alla colonia, il nome ed il recapito della persona referente della colonia (che sarà poi riconosciuto come gattaio/ia con le modalità di cui all'articolo seguente)
3. L'Ufficio Ambiente del Comune valuta la richiesta e effettuati i dovuti accertamenti riconosce lo status di colonia felina. inserendo la nuova colonia felina nel censimento comunale delle colonie, apponendo in loco l'apposita cartellonistica e procedendo con il riconoscimento dei gattai/ie referenti per quella colonia con le modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 23 ter) Riconoscimento dei gattai/ie

1. Le persone che si occupano a titolo di volontariato della cura e del sostentamento delle colonie di gatti censite dal Comune devono ottenere riconoscimento formale di gattai/ie da parte dell'Ufficio Ambiente del Comune.
2. All'interno di un'unica colonia felina possono operare più gattai/ie, rimanendo comunque l'obbligo di indicare un unico referente ufficiale che assume la funzione di responsabile della colonia.
3. La domanda di riconoscimento dei gattai/ie deve essere presentata dal referente ufficiale della colonia felina e, oltre alle informazioni personali, deve indicare il luogo ove è ubicata la colonia felina per la quale svolge l'attività ed il relativo numero di identificazione. Alla domanda deve essere allegata una foto tessera.
4. L'Ufficio Ambiente del Comune rilascia il patentino di gattaio/ia che consiste in un tesserino di riconoscimento che autorizza l'attività dei volontari all'interno della colonia felina e nei rapporti con l'Azienda Sanitaria Locale e con i veterinari incaricati per le sterilizzazioni dei gatti.

Art. 24) Vigilanza sanitaria e sterilizzazione delle colonie feline

1. L'Azienda Sanitaria, in base alla normativa vigente, provvede alla vigilanza delle colonie feline in caso di emergenza zoonotica ed alla sterilizzazione dei gatti liberi in collaborazione con il comune.
2. La cattura dei gatti liberi, ai fini della cura e della sterilizzazione e la loro reimmissione nelle colonie di provenienza, potrà essere effettuata dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e, con le associazioni di volontariato, con i gattai/ie appositamente riconosciuti dal Comune.
3. Il Comune può stipulare apposite convenzioni con veterinari locali per procedere con la sterilizzazione dei gatti delle colonie feline censite, qualora l'Azienda Sanitaria Locale non fosse in grado di procedere in tal senso.
4. I gattai/ie provvedono: alla cattura dei gatti/e da sterilizzare appartenenti alla colonia di riferimento, al loro conferimento alla Azienda Sanitaria Locale o ai veterinari convenzionati, al successivo reinserimento nel sito originario, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone che ne dovessero derivare.
5. I veterinari incaricati della sterilizzazioni dovranno attenersi, nell'esecuzione degli interventi inerenti la convenzione, alle seguenti modalità operative: prima di procedere con la sterilizzazione dei gatti consegnati dai gattai/ie dovranno richiedere e visionare il patentino di gattaio/ia posseduto dalla persona che accompagna i gatti. Non potranno, infatti, essere sottoposti ad interventi di sterilizzazione i gatti consegnati da persone che non sono munite del patentino di riconoscimento rilasciato dall'Ufficio Ambiente del Comune. Al momento della presentazione delle fatture per gli interventi effettuati i veterinari dovranno consegnare all'Ufficio Ambiente del Comune l'elenco delle operazioni effettuate con specifico

riferimento al numero di gatti per ogni colonia felina censita dal Comune.

6. Al momento della stipula della convenzione per gli interventi di sterilizzazione tra il Comune ed i veterinari individuati potranno essere indicativamente stabiliti il numero di gatti/e per ogni colonia felina da sottoporre a sterilizzazione in funzione della disponibilità economica del Comune.

Art. 25) Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattai/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi; al gattaio/a riconosciuto/a dal Comune deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà comunale, anche in concessione, dell'intero territorio.
2. I/le gattai/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti, contenitori ed altro materiale e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.
3. 3bis. I/le gattai/e potranno rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di eventuali eccedenze alimentari, prevalentemente a base di carne, da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
4. Il Comune può promuovere corsi di formazione in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale rivolti ai soggetti volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline

Volatili

ART.26) DETENZIONE DI VOLATILI

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

ART.27) DIMENSIONI DELLE GABBIE

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli uccelli, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - b) per ogni esemplare in più il volume richiesto deve essere aumentato del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di trasporto e di ricovero sanitario.
3. Le gabbie all'aperto devono essere coperte da una tettoia per almeno la metà della loro superficie.

ART.28) SULLE AMPUTAZIONI

É vietato amputare le ali o altri arti, accecare, nonché strappare o tagliare le penne salvo che per motivi sanitari, nel qual caso l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne

certifichi la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.

Animali acquatici

ART.29) DETENZIONE DI SPECIE ANIMALI ACQUATICHE

Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

ART.30) DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEGLI ACQUARI

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Disposizioni finali

Art.31) Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia municipale, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali, le Guardie Ambientali Volontarie ed ogni altro agente di polizia giudiziaria.

Art.32) Sanzioni

Fatte salve le responsabilità penali in materia, le trasgressioni al presente Regolamento saranno punite ai sensi del capo 1 della Legge 24.11.1981, n. 689, applicando le sanzioni amministrative come di seguito esposto:

- Per quanto riguarda gli articoli 2) -5) -6) -7) -8) -9) -10) -11) -12) -13) -14) -15) -16) -21) -26) -27) il trasgressore verrà punito con una sanzione amministrativa da lire 100.000= a lire 1.000.000=.

- Per gli articoli 4) -17) -18) -19) -20) -25) (comma 2 e 3) la sanzione prevista varia da lire 25.000= a lire 250.000=.

La Polizia Municipale, il Servizio Veterinario la U.O. Sanità Animale della A.S.L., le Guardie Zoofile e a chi altro spetti, ciascuno secondo le rispettive competenze, sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.